

Sisma in Abruzzo: primi interventi e tutele per datori e lavoratori

Publicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2009, n. 81, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 che all'art. 6 prevede - a favore dei soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma - la sospensione fino al 31 dicembre 2009:

❑ *dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza;*

❑ *dei termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d'emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria;*

❑ *dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.*

Con apposito provvedimento saranno dettate disposizioni in materia di termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Lo stato di emergenza è stato dichiarato con Dpcm 6 aprile 2009 (in G.U. 6 aprile 2009, n. 80) fino al 31 dicembre 2010.

Dopo la pubblicazione del testo dell'ordinanza, delle prime disposizioni dell'Inps in merito al pagamento delle pensioni e di alcuni chiarimenti Inail relativi ai termini sospesi, esaminiamo la gestione dei permessi per i volontari della protezione civile e del soccorso alpino, impegnati nelle aree sinistrate, e i permessi per donazione sangue e per gravi motivi familiari, nonché le misure, dalla sospensione delle attività produttive al supporto al reddito per datori e lavoratori, che si possono mettere in campo in caso di calamità naturale.

Articolo 1

1. Ferme restando le attività poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei Comuni interessati, d'intesa con la Direzione di comando e controllo - Dicomac, istituita presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel Comune dell'Aquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisori. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.

2. Il Presidente della Regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente.

3. Il Presidente della Regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009

(G.U. 7 aprile 2009, n. 81)

Oggetto: Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3753). (09A04182)

ni colpiti provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresì provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.

Articolo 2

1. Presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultanti totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili.

2. I sindaci dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.

3. Alle attività di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonché il personale del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Articolo 3

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- Rd 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- Rd 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
- legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;
- Dpr 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
- Dpr 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Articolo 4

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'emergenza di cui alla presente ordinanza dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonché dai

Si fa seguito al messaggio n. 8238 dell'8 aprile 2009 e a scioglimento della riserva nello stesso contenuta si conferma che Poste Italiane ha assicurato la propria disponibilità ad effettuare il pagamento di tutte le pensioni riscosse in contanti con le modalità di seguito indicate:

- saranno posti in circolarità i pagamenti dei soggetti residenti nella Provincia di L'Aquila;
- poiché nel caso di pagamenti in circolarità non si può accedere al sistema tramite il nome e il cognome del pensionato, nell'ipotesi quasi certa che il pensionato non si ricordi il proprio numero di pensione, l'ufficio postale pagatore contatterà un referente centrale di Poste Italiane per avere l'informazione esatta della pensione da pagare: detta struttura sarà dotata di appositi tabulati analitici riportanti i dati anagrafici con numero di pensione associato;
- all'atto del pagamento è necessario che il pensionato/delegato/tutore esibisca un valido documento d'identità, ovvero un documento sostitutivo dello stesso rilasciato dall'ufficio anagrafico attivato in ciascun comune terremotato. In caso di

sindaci, per fronteggiare l'emergenza, si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo della protezione civile.

Articolo 5

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalità. Più in particolare il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.

2. Si applica l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

Articolo 6

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.

2. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, saranno dettate disposizioni in materia di termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d'emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria.

3. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Inps - Messaggio 9 aprile 2009, n. 8289

Oggetto: Terremoto del 6 aprile 2009 nella Provincia di L'Aquila - Pagamento delle pensioni. Ulteriori chiarimenti

assenza del libretto di pensione, l'ufficio postale deve chiamare la struttura centrale designata per la consultazione del tabulato da cui evincere il numero di pensione. In assenza del documento di riconoscimento o del documento sostitutivo

l'ufficio postale non potrà pagare la pensione.

Per quanto riguarda i pensionati che riscuotono la pensione attraverso assegni circolari rilasciati dalle Banche è stata acquisita la disponibilità da parte degli istituti bancari in cui sono concentrate tali modalità di pagamento, Unicredit e Banca Intesa - San Paolo, ad attivare una procedura transitoria ed eccezionale.

In particolare, le banche effettueranno l'operazione di annullamento degli assegni circolari emessi e non riscossi (al fine di agevolare l'operazione sono stati già forniti gli elenchi dei pensionati interessati) e consentiranno il pagamento in contanti e in circolarità su tutti gli sportelli dei due gruppi bancari (analogamente a Poste Italiane Spa).

L'operazione di annullamento sarà effettuata in tempi brevissimi. Una volta ultimata, si provvederà a comunicare con i

mezzi più idonei ai pensionati che riscuotono la pensione mediante assegni che potranno riscuoterla presso uno qualsiasi degli sportelli delle banche appartenenti al gruppo - quindi su tutto il territorio nazionale - muniti di documento di riconoscimento o di un documento sostitutivo rilasciato dalle autorità competenti che operano nelle zone colpite dal terremoto.

Pertanto, si precisa che la procedura illustrata con il citato messaggio n. 8238 dell'8 aprile 2009 deve considerarsi subordinata alle procedure illustrate con il presente messaggio ed utilizzata, quindi, solo in casi particolarissimi nei quali dovesse essere impossibile per gli interessati procedere alla riscossione in circolarità presso gli istituti pagatori delle pensioni.

A seguito degli eventi sismici che hanno interessato la città e la Provincia di L'Aquila e al fine di facilitare ai pensionati attualmente sfollati presso altri comuni diversi da quello di residenza interessato dagli eventi, questa sede centrale ha avviato contatti con Poste Italiane al fine di attivare il cd. pagamento in circolarità, consistente nella messa a disposizione del pensionato dell'importo della pensione presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Dell'esito dei contatti verrà data successiva informazione nel corso della giornata odierna.

Con l'occasione, si rammenta che, qualora fossero presentate in sede richieste di pagamento, al di fuori del canale postale, e a sede diversa da quella che ha in gestione la pensione, può essere utilizzata la seguente procedura, peraltro già nota alle sedi.

La Sede ricevente, previa autocertificazione di non riscos-

Inps - Messaggio 8 aprile 2009, n. 8238

Oggetto: Terremoto del 6 aprile 2009 nella Provincia di L'Aquila - Pagamento delle pensioni

sione della rata di pensione, provvede al pagamento mediante un ordinativo di pagamento allo sportello bancario con il quale intrattiene il rapporto di conto corrente con l'imputazione contabile al conto

GPA51099;

contemporaneamente fa una segnalazione all'ufficio pagatore chiedendo di sospendere il pagamento e di riaccreditarle le rate fino a nuovo ordine alla Sede che ha in carico la pensione;

una volta effettuato il pagamento la Sede che ha liquidato il rateo di pensione provvederà a trasmettere alla Sede che ha in carico la pensione l'ammontare del pagamento effettuato con modello SC10;

la Sede ricevente che ha in carico la pensione contabilizzerà il modello SC10 in contropartita del conto GPA51099 che andrà successivamente a chiudersi, una volta ricevuta la Rendicontazione delle pensioni.

A seguito del terremoto che ha interessato la Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009, sono state emanate le prime disposizioni normative⁽¹⁾ dirette a fronteggiare l'emergenza.

Con il Dpcm del 6 aprile 2009⁽²⁾ è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato⁽³⁾.

Con l'Opcm n. 3753 del 6 aprile 2009⁽⁴⁾ è stato disposto che: «Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza»⁽⁵⁾.

Sono inoltre sospesi sino al 31 dicembre 2009 «tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato di emergenza»⁽⁶⁾.

Sono stati infine sospesi sino al 31 dicembre 2009 «i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali»⁽⁷⁾.

Pertanto, per quanto riguarda l'Istituto, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009, a titolo esemplificativo, sono sospese - relativamente ai soggetti richiamati all'arti-

Inail - Nota 8 aprile 2009, n. 5043

Oggetto: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 - Prime indicazioni operative

colo 6 della citata Opcm n. 3753/2009 - le seguenti attività:

- elaborazione dei ruoli esattoriali;
- elaborazione e notifica degli avvisi bonari;
- elaborazione e notifica

delle note di verifica dell'Autoliquidazione 2007/2008 per i datori di lavoro che si sono avvalsi del pagamento in quattro rate ai sensi della legge n. 449 del 1997;

- notifica dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti di competenza dell'Inail, si fa riserva di istruzioni non appena verranno emanate le relative disposizioni normative, che specificheranno anche i Comuni colpiti.

Note:

(1) Dpcm 6 aprile 2009 recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286», pubblicato sulla *G.U.* n. 80 del 6.4.2009, e Dpcm 6 aprile 2009 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009», pubblicato sulla *G.U.* n. 81 del 7.4.2009.

(2) Pubblicato sulla *G.U.* n. 81 del 7 aprile 2009.

(3) Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(4) Recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009», pubblicata sulla *G.U.* n. 81 del 7.4.2009.

(5) Articolo 6, comma 1.

(6) Articolo 6, comma 2.

(7) Articolo 6, comma 3.